



ORDINANZA CAPO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 1083 DEL 9 MAGGIO 2024 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della provincia di Brescia”. (G.U. Serie Generale n. 114 del 17/05/2024) - RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI - NOTE OPERATIVE

Sommario

1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	2
2. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE IL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI	4
Lettera a) – “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento”	5
Lettera b) – “Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”	5
C.A.S. – Contributo di Autonoma Sistemazione di cui all’art. 2 dell’O.C.D.P.C. n. 1083/24	6
3. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE LA RICOGNIZIONE DELLE ULTERIORI MISURE NECESSARIE AL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA NONCHE’ DEGLI INTERVENTI URGENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E AL RIPRISTINO DI ALTRE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO	7
Lettera d) – “Realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”	8
Lettera e) – Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico.	8
4. RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE	9



1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Occorre porre particolare attenzione a verificare quanto segue:

- **esistenza del nesso di causalità** con l'evento calamitoso oggetto dell'Ordinanza in questione,
- coerenza con lo scenario di danno determinatosi,
- situazione di rischio cui occorre porre rimedio o criticità da risolvere,
- finalità dell'intervento,
- ragioni di urgenza connesse all'avvio dell'intervento,
- costo preventivato per la realizzazione dell'intervento, in ragione della tipologia e della tempistica di realizzazione che deve essere coerente con la durata dello stato di emergenza,
- beneficio derivante dalla realizzazione delle relative lavorazioni per la popolazione interessata.

Per quanto concerne il **nesso di causalità** potranno essere inseriti nei piani e nelle ricognizioni misure ed interventi correlati in maniera **certa** a danni segnalati, a disagi per la popolazione ovvero a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che si siano determinate per effetto dell'evento calamitoso oggetto della dichiarazione di stato di emergenza e per le quali si ritiene di dover intervenire mediante idonee lavorazioni, motivate dall'esigenza di rimuovere le condizioni di pericolo create con gli eventi in questione.

La **tempistica prevista per la realizzazione degli interventi** deve esser coerente con la tipologia dell'intervento e con la durata dello stato di emergenza (12 mesi); non è possibile approvare interventi che presuppongano sviluppo di progettazioni di ampio respiro o procedure di autorizzazioni che comportino tempi di esecuzione non compatibili con la durata dell'Ordinanza e con esigenze di protezione civile.

Gli interventi devono ricondursi alle tipologie previste al comma 2 dell'art. 25 del Codice di protezione Civile (D.Lgs. 1/2018):

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento (in seguito detta LETTERA A)
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea (in seguito detta LETTERA B);
- c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
- d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti (in seguito detta LETTERA D);
- e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (in seguito detta LETTERA E).

Sulla scorta dell'esperienza delle precedenti ordinanze di protezione civile, e allo scopo di facilitare l'attività di segnalazione dei fabbisogni da parte degli Enti interessati, si è ritenuto opportuno procedere ad una categorizzazione degli interventi in modo da poterli ricomprendere per la medesima macro-finalità. Tali



categorie sono state definite in base a una analisi delle segnalazioni pervenute dagli enti mediante il sistema Ra.S.Da.

Pertanto, ogni intervento dovrà trovare la collocazione in una di queste categorie.

Nel caso che con un unico incarico si siano realizzati interventi che corrispondono a categorie differenti è necessario ripartire l'importo secondo ciascuna voce, pur riportando il medesimo CUP.

Di seguito, si riportano tutte le **categorie utilizzate nella colonna "finalità dell'intervento"** (per interventi afferenti alle LETTERE B, D ed E), con la precisazione che alcune saranno riscontrabili solo con riferimento agli interventi di LETTERA B in quanto riconducibili a un carattere di urgenza:

- a) *Rimozione macerie/rifiuti/materiale alluvionale/franato pericolosi per la salute pubblica*: da utilizzare solo se si opera per rimozione di elementi pericolosi per la salute, altrimenti occorre utilizzare la voce al punto k).
- b) *Ripristino circolazione su strada comunale, anche mediante rimozione di alberi schiantati/pericolanti*: da utilizzarsi per qualsiasi intervento finalizzato al ripristino della circolazione su strada comunale interdetta, almeno in parte, al traffico veicolare, e la cui compromissione precluda, senza alternative, l'accessibilità a servizi essenziali, abitazioni, attività economiche e produttive.
- c) *Riparazione **alloggi** ERP/edilizia pubblica di competenza del richiedente*: per considerare un intervento di LETTERA B (urgente) o, alternativamente, di LETTERA E devono essere considerati il grado di compromissione del servizio abitativo (ad esempio: inagibilità dell'immobile e/o un pericolo di incolumità pubblica e privata) e l'urgenza dell'intervento di ripristino.
- d) *Riparazione sedi servizi comunali* (indicare sempre nella descrizione la funzione ospitata dall'edificio): per considerare un intervento di LETTERA B (urgente) o, alternativamente, di LETTERA E devono essere considerati il grado di compromissione dell'immobile (o almeno di una sua parte) e l'urgenza dell'intervento di ripristino finalizzato a garantire la ripresa della continuità amministrativa.
- e) *Riparazione servizio pubblico essenziale di competenza del richiedente* (indicare sempre nel campo descrizione il servizio pubblico essenziale): per considerare un intervento di LETTERA B (urgente) o, alternativamente, di LETTERA E devono essere considerati il grado di compromissione del servizio pubblico essenziale e la conseguente urgenza dell'intervento di ripristino, finalizzato a garantire la ripresa del servizio stesso.
- f) *Ripristino funzionalità caditoie/tombotti/impianto fognatura comunale.*
- g) *Ripristino funzionalità impianto gestione rifiuti/depuratore/sorgenti/acquedotto/impianti di comunicazione e tecnologici essenziali.*
- h) *Ripristino officiosità idraulica alveo fluviale.*
- i) *Ripristino funzionalità opera di difesa del suolo.*
- j) *Intervento su dissesto idrogeologico.*
- k) *Rimozione macerie/rifiuti/materiale alluvionale/franato*: da utilizzare quando non sono presenti rifiuti pericolosi per la salute pubblica, diversamente utilizzare la voce di cui al punto a).



- l) *Ripristino circolazione su strada sovracomunale, anche mediante rimozione di alberi schiantati/pericolanti*: da utilizzare per qualsiasi intervento di ripristino della circolazione su strada sovracomunale interdetta, almeno in parte, al traffico veicolare, e la cui compromissione precluda, senza alternative, l'accessibilità a servizi essenziali, abitazioni, attività economiche e produttive.
 - m) *Riparazione scuola/servizio educativo per l'infanzia di competenza del richiedente, necessaria al ripristino dell'attività scolastica*: il grado di compromissione del servizio educativo o scolastico (ad esempio: inagibilità dell'immobile e/o un pericolo di incolumità pubblica e privata, possibilità di svolgerlo in altri locali) e l'urgenza dell'intervento di ripristino costituiscono il discrimine per considerare un intervento di LETTERA B (urgente) o, alternativamente, di LETTERA E.
 - n) *Riparazione semafori/cartellonistica stradale/illuminazione pubblica, necessaria al ripristino della circolazione stradale*: la compromissione del transito veicolare e/o il pregiudizio alla sicurezza dello stesso costituiscono il discrimine per considerare un intervento di LETTERA B (urgente) o, alternativamente, di LETTERA E.
 - o) *Riparazione impianto sportivo/ricreativo/palestra di competenza del richiedente*: il discrimine per poter considerare un intervento di LETTERA B (urgente) è il fatto che l'immobile in questione **sia strategico e rilevante ai fini di protezione civile** ed abbia **una funzione specifica, espressamente individuata nel Piano di protezione civile** dell'Ente, inoltre il danneggiamento deve aver compromesso la funzionalità di protezione civile o l'integrità della struttura. In assenza di tali requisiti, l'intervento può essere considerato di LETTERA E se ne ricorrono i presupposti. Indicare sempre nel campo Descrizione anche la specifica funzione di protezione civile individuata nel Piano.
 - p) *Ripristino fruibilità parchi/aree verdi sedi di attività aggregative/sociali/culturali*: il discrimine per poter considerare un intervento di LETTERA B (urgente) è il fatto che l'area in questione **sia strategica e rilevante ai fini di protezione civile** ed abbia **una funzione specifica, espressamente individuata nel Piano di protezione civile** dell'Ente, inoltre il danneggiamento deve aver compromesso la funzionalità di protezione civile. In assenza di tali requisiti, l'intervento può essere considerato di LETTERA E (indicare sempre nel campo "Descrizione" anche la specifica funzione di protezione civile individuata nel Piano).
- In questa voce possono trovare collocazione tutti gli interventi necessari alla rimozione di alberi e materiale vegetali presente in parchi ed aree verdi di rilevanza sociale e aggregativa.

2. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE IL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI

Al fine di agevolare la compilazione dei quadri delle misure e degli interventi che concorrono a predisporre il **Piano degli interventi urgenti** (afferenti alle LETTERE A, B e CAS), si riporta di seguito una casistica, indicativa e non esaustiva, di tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 1/2018, purché riferite con stretto nesso di causalità all'evento oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza.

La compilazione avverrà esclusivamente accedendo al procedimento aperto sul portale *Bandi e Servizi* di Regione Lombardia per la ricognizione degli interventi urgenti.

Il Piano degli interventi, da presentare all'approvazione del Capo del Dipartimento di Protezione Civile entro le scadenze previste dall'O.C.D.P.C. n. 1083/2024, **dovrà essere completo dei dati richiesti per ogni intervento**; pertanto, è necessario compilare i relativi campi.



Lettera a) – “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento”:

- 1) Noleggio o acquisto di beni diretti all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso, quali: tende, brandine, container, apparecchiature per cottura cibi e per riscaldamento locali, gruppi elettrogeni;
- 2) Alloggi in strutture ricettive, quali: alberghi, strutture pubbliche e private, per la popolazione che a causa dell'evento calamitoso, è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione;
- 3) Acquisto di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione, quali: scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione ambienti e prodotti farmaceutici;
- 4) Servizio straordinario di assistenza e soccorso sanitario;
- 5) Noleggio o acquisto di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso, quali: idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni;
- 6) Acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali;
- 7) Acquisto di attrezzature di beni di consumo, di dispositivi di protezione individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza, quali: guanti, sacchi, mascherine, caschi, transenne, cartelloni e sistemi di allertamento;
- 8) Estensioni di contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, in relazione ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione. Detta voce di spesa dovrà essere riferita unicamente alle esigenze eccedenti rispetto a quelle già previste dalle attività e dai contratti in essere presso gli enti territoriali;
- 9) Eventuali altri interventi di prima emergenza.

Si precisa che il noleggio è da preferire in luogo all’acquisto dei beni, tenuto conto dei tempi di immediata acquisizione e dei minori costi. Ove, sulla base di adeguate motivazioni, il noleggio non risulti attuabile o economicamente vantaggioso, le spese per l’acquisto del bene saranno riconosciute in quota parte pari al massimo al 30% dell’importo, anche tenuto conto dell’utilizzo che il soggetto acquirente ne potrà fare cessata l'emergenza in oggetto.

Con riferimento ad ognuno degli interventi sopra elencati, classificati come LETTERA A, è necessario descrivere le criticità che sono state risolte, specificando se le spese siano già state impegnate, eventualmente anche a seguito di delibera per assunzione di debito fuori bilancio.

Lettera b) – “Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”



Tale voce si riferisce a lavori, servizi e forniture aventi carattere di estrema urgenza, **che hanno avuto concreto avvio immediatamente a seguito del verificarsi dell'evento da parte dell'ente attuatore**, ovvero si rendano necessari al fine di:

- ridurre situazioni di rischio imminenti per la popolazione, connessi ad interruzioni di servizi pubblici essenziali quali viabilità, acquedotti, fognature, linee elettriche, gas e telecomunicazioni;
- rimuovere la presenza di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale, cui occorre porre rimedio senza alcun indugio;
- garantire la continuità amministrativa dei servizi essenziali erogati dagli Enti locali e dalle Amministrazioni pubbliche.

Rientrano nelle fattispecie sopra elencate, ad esempio, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti o da disporre secondo le procedure della "somma urgenza" disciplinata dall'articolo 140 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" del d.lgs n. 36/2023.

Le circostanze di urgenza, nonché le motivazioni che hanno reso necessario ricorrere a dette procedure ed avviare, senza indugio, determinate misure, devono essere strettamente connesse agli eventi calamitosi oggetto della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Per quanto riguarda il ripristino delle reti di distribuzione occorre verificare che non sia incluso tra gli obblighi posti in capo al concessionario o gestore.

Gli interventi possono essere eseguiti anche servendosi di estensioni dei contratti di servizio per manutenzioni ordinarie/straordinarie già in essere; in tal caso, dovranno essere tenuti agli atti dell'Ente l'estratto del contratto principale stipulato con l'impresa incaricata e la relativa estensione, operata per far fronte alle nuove necessità di intervento sorte a seguito degli eventi calamitosi di cui all'O.C.D.P.C. n. 1083/24, con quantificazione solo delle spese sostenute per far fronte alla medesima estensione.

Con riferimento agli interventi afferenti alla LETTERA B, è necessario descrivere le criticità che sono state risolte, specificando se le spese siano già state impegnate, eventualmente anche a seguito di delibera per assunzione di debito fuori bilancio.

C.A.S. – Contributo di Autonomia Sistemazione di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1083/24

Il Commissario delegato all'O.C.D.P.C. 1083/24 può assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2024, un Contributo per l'Autonomia Sistemazione, secondo quanto stabilito all'art. 2 dell'Ordinanza stessa.

A tale scopo è necessario compilare nel quadro CAS in ogni sua parte, fornendo le informazioni richieste circa la composizione e le caratteristiche del nucleo familiare interessato.

Occorre prendere un CUP cumulativo per comune riferito a tutti i contributi di autonomia sistemazione riconosciuti.

Di seguito si riporta tabella con le quote mensili:



art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1083 del 09/05/2024	
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO MENSILE DA RICONOSCERE
nucleo familiare composto da 1 membro	400,00 €
nucleo familiare composto da 2 membri	500,00 €
nucleo familiare composto da 3 membri	700,00 €
nucleo familiare composto da 4 membri	800,00 €
nucleo familiare composto da 5 e più membri	900,00 €
se presente membri > 65 anni e/o con handicap o invalidità $\geq$ 67%	+ 200,00 € per ogni soggetto

Per le frazioni di mese è riproporzionato in base al numero di giorni del mese stesso secondo la seguente formula: quota mensile/n°giorni mese.

3. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE LA RICOGNIZIONE DELLE ULTERIORI MISURE NECESSARIE AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NONCHE' DEGLI INTERVENTI URGENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E AL RIPRISTINO DI ALTRE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 2 per i dettagli relativi alle **ulteriori misure** di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall'evento, di *Contributo Autonomia Sistemazione*, nonché di ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale delle terre o rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea, di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 1/2018.

Tutti gli interventi finalizzati alla riduzione del **rischio residuo e al ripristino di altre strutture e infrastrutture pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico** sono afferenti alle tipologie indicate all'art. 25, comma 2, lett. d) e e) del d.lgs. 1/2018 e la loro segnalazione andrà fatta nel quadro delle LETTERE D ed E del procedimento aperto sul portale *Bandi e Servizi* di regione Lombardia per la ricognizione delle ulteriori misure.

Anche in questo caso, **la compilazione di tutti i campi previsti all'interno del citato procedimento è da ritenersi obbligatoria, poiché propedeutica e necessaria alla definizione di un ordine di priorità degli interventi**, che possano trovare copertura finanziaria nel quadro di **ulteriori risorse messe a disposizione** in una successiva fase.



Lettera d) – “Realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”

Nel quadro dei fabbisogni di cui alla LETTERA D, riguardanti interventi diretti alla **riduzione del rischio** residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione, di seguito si elencano alcuni criteri di carattere generale:

- interventi di riduzione del rischio per la pubblica incolumità a difesa dei centri abitati;
- interventi volti alla difesa di infrastrutture strategiche a servizio dei centri abitati (ad esempio viabilità principali di collegamento, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strutture pubbliche rilevanti ai fini della continuità amministrativa, dell'attività scolastica e di protezione civile);
- interventi di riduzione del rischio per la pubblica incolumità volti al ripristino o alla difesa di infrastrutture aventi rilevanza per la fruibilità del territorio in ambito extraurbano;
- interventi non strutturali che prevedano, ad esempio, l'esecuzione di attività concernenti studi, indagini, presidi territoriali e monitoraggi, connessi a sistemi di allertamento relativi a complesse situazioni di dissesto idrogeologico e di altre situazioni di criticità dirette alla mitigazione del rischio residuo, purché adeguatamente motivate e sussistendo lo stretto nesso di causalità con gli eventi in questione.

Trattandosi di opere urgenti di protezione civile dirette alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario che detti interventi abbiano una tempistica realizzativa compatibile con la durata dello stato di emergenza e comunque con il superamento del contesto critico, da stimare con riferimento alle procedure di progettazione, affidamento e realizzazione, da applicarsi utilizzando le disposizioni acceleratorie contenute nell'Ordinanza in questione.

Non saranno presi in considerazione interventi che hanno per oggetto la salvaguardia di strutture ritenute non strategiche ai fini di protezione civile, quali piste ciclabili, cimiteri, impianti sportivi ed edifici pubblici non strategici.

Lettera e) – Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico.

Tutti i fabbisogni derivanti da interventi finalizzati al ripristino di strutture, infrastrutture ed edifici appartenenti al patrimonio pubblico per i quali non si riscontrino i requisiti, le urgenze e i rischi precedentemente esposti devono essere inseriti nel quadro della LETTERA E del procedimento aperto sul portale *Bandi e Servizi* per la ricognizione delle ulteriori misure.

Al fine di agevolare l'individuazione dei relativi fabbisogni, si riporta di seguito una casistica, non esaustiva, di tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lett. e) del d.lgs.



1/2018, purché riferite con stretto nesso di causalità all'evento oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza:

- interventi di ripristino della viabilità secondaria, ciclo-pedonale o agro-silvo-pastorale anche mediante rimozione di alberi schiantati o pericolanti;
- interventi di ripristino di strutture ed edifici appartenenti al patrimonio pubblico, non ritenuti strategici ai fini di protezione civile, che non abbiano, per esempio, un ruolo individuato dai piani di protezione civile e non siano considerati rilevanti ai sensi del d.d.u.o. n. 7237/19 (BURL Serie Ordinaria n. 22 – del 29 maggio 2019, che individua le tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico) e la cui temporanea o parziale compromissione non sia tale da pregiudicare l'erogazione o la fornitura di un servizio pubblico essenziale;
- interventi di ripristino del patrimonio monumentale pubblico, dei beni culturali e dei beni paesaggistici;
- interventi di ripristino di impianti e servizi tecnologici di edifici appartenenti al patrimonio pubblico, la cui compromissione non ne pregiudichi la funzionalità (ad es. pannelli fotovoltaici di proprietà comunale che forniscano un supporto alla fornitura di energia elettrica);
- interventi di riparazione, senza carattere di urgenza, di strutture appartenenti al patrimonio residenziale pubblico;
- interventi di ripristino della piena fruibilità di parchi o aree verdi, anche mediante rimozione di alberi schiantati o pericolanti, qualora le aree interessate siano patrimonio paesaggistico.

Anche in questo caso, è necessario che gli interventi abbiano una tempistica realizzativa compatibile con la durata dello stato di emergenza e comunque con il superamento del contesto critico, da stimare con riferimento alle procedure di progettazione, affidamento e realizzazione, da applicarsi utilizzando le disposizioni acceleratorie contenute nell'Ordinanza in questione.

4. RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Al fine di supportare gli enti per una prima valutazione dell'ammissibilità delle richieste dei cittadini per la quantificazione delle prime misure di immediato sostegno del tessuto economico e sociale di cui all'art. 4, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1083/2024, e la ricognizione dei danni subiti, di seguito alcune indicazioni e criteri di carattere generale.

I cittadini devono segnalare i danni subiti alla propria abitazione o alla propria attività economica e produttiva, compilando sul portale regionale *Bandi e Servizi* all'indirizzo <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/home> il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* o il *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*.



La segnalazione può anche costituire richiesta formale di contributo di primo sostegno alla popolazione (Modulo B1) o di immediata ripresa dell'attività (Modulo C1): tali contributi sono finalizzati rispettivamente al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa e all'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva.

Condizione necessaria per la segnalazione dei danni è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici oggetto della dichiarazione di stato di emergenza.

Non possono essere accolte pratiche inerenti a fabbricati realizzati in tutto o in parte in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in difformità delle stesse, nonché alle aree esterne al fabbricato o alle sue pertinenze.

Parimenti non possono essere accolte pratiche prodotte da titolare dell'attività economica e produttiva condotta in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalle vigenti normative in materia.

Nel caso l'avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi e le misure, tra quelle ammissibili, riportate nella propria istanza (Modulo B1 e Modulo C1) il contributo sarà corrisposto per la sola parte eccedente la copertura assicurativa.

La compilazione dei Moduli B1 o C1 funge anche da ricognizione **dei fabbisogni necessari per il ripristino dei danni subiti alle abitazioni ed alle sedi di attività economiche e produttive**, prevista dall'articolo 4, comma 6, dell'Ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 2, lett. e), del D. lgs. n. 1/2018, ed è pertanto condizione indispensabile per accedere ad eventuali contributi che verranno successivamente resi disponibili.

Concluso il periodo per la presentazione mediante la piattaforma regionale *Bandi e Servizi* dei Moduli B1 e C1, **il Comune accede alla piattaforma e procede a svolgere le verifiche di competenza secondo la nota del Commissario che sarà inviata successivamente all'apertura del procedimento.**

Per quanto concerne le tipologie di interventi e di danni ammissibili al contributo si riporta una casistica di riferimento.

La misura di immediato sostegno alla popolazione (sezione 2 del Modulo B1) è rivolta a nuclei familiari la cui **abitazione principale, abituale e continuativa** risulti compromessa nella sua **integrità funzionale** (ovvero non siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità, come ad esempio la funzionalità di un servizio igienico) e pertanto si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali (anche singoli alloggi) sia su parti comuni degli stessi purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell'immobile, rivolti al ripristino:

- 1) degli elementi strutturali;
- 2) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- 3) dei serramenti interni ed esterni;
- 4) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi sanitari) ed elettrico;
- 5) dell'ascensore e montascale;



6) degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici (già in possesso al momento dell'evento), nonché della camera da letto (limitatamente al numero di persone che vi abitano in modo abituale, continuativo)

Si precisa che non possono essere oggetto del presente contributo di protezione civile i danni ai beni mobili registrati (es. auto, moto, ecc..)

In caso di domanda presentata da persona diversa dal proprietario dell'abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata, la stessa dovrà essere corredata anche da autorizzazione al ripristino dell'immobile da parte del proprietario dello stesso (unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario), fatta eccezione per le istanze riguardanti il solo ripristino degli arredi ove gli stessi siano di proprietà del locatario; qualora l'abitazione principale, abituale e continuativa sia stata locata ammobiliata e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione, il richiedente dovrà produrre specifica autorizzazione al ripristino degli arredi da parte del proprietario.

Si precisa che per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo e che il massimale fissato dall'Ordinanza è di € 5.000,00 per ogni nucleo familiare.

Essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1083/24 (Contributo Autonoma Sistemazione).

La misura di immediata ripresa delle attività economiche e produttive (sezione 3 del Modulo C1) è specificatamente rivolta alle attività economiche e produttive di qualsiasi settore. Tra le condizioni che possono ostacolare la ripresa dell'attività ricorre quella dell'integrità funzionale degli immobili sede dell'attività; pertanto, si ritengono ammissibili gli interventi realizzati su edifici per attività economiche e produttive e anche sulle parti comuni degli stessi, purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell'immobile, rivolti al ripristino:

- 1) di elementi strutturali;
- 2) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- 3) dei serramenti interni ed esterni;
- 4) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
- 5) dell'ascensore e montascale;
- 6) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici (già presenti al momento dell'evento);
- 7) ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate, l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati e distrutti e non riutilizzabili.



Qualora i danni alle parti comuni si riferiscano ad un immobile a destinazione mista e cioè con la presenza anche di almeno un'abitazione, per i danni alle parti comuni dovrà essere presentato il Modulo B1 dall'amministratore dell'immobile.

Sempre nei limiti del massimale fissati dall'Ordinanza (20.000,00 €) il contributo di immediata ripresa può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.